

Termine d'opposizione : 11 luglio 1939.

Legge federale

concernente

la garanzia dei rischi delle esportazioni.

(Del 6 aprile 1939.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 34^{ter} della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 febbraio 1939,

decreta :

Art. 1.

Allo scopo di mantenere ed accrescere le possibilità di lavoro e di promuovere il commercio esteriore, la Confederazione può agevolare l'accettazione di ordinazioni per l'estero che presentano un rischio particolare per la riscossione dei crediti, concedendo all'esportatore una garanzia contro questo rischio.

Art. 2.

Per rischi particolari nel senso dell'articolo 1 s'intendono i pericoli a cui è esposta la riscossione di un credito per i lunghi termini di pagamento o di trasferimento dipendenti dalla incertezza della situazione politica od economica.

Art. 3.

¹ La garanzia contro i rischi assicura l'esportatore che, per ordinazioni determinate, egli riscuoterà una parte del suo credito in caso di perdita o di ritardo nel pagamento.

² La garanzia dei rischi comprende in modo speciale la parziale copertura di quelle perdite che sono causate dal deprezzamento di valute estere, dalle difficoltà di trasferimento, da moratorie, come pure dal fatto che Stati, comuni, od altre istituzioni di diritto pubblico non possono o non vogliono pagare le ordinazioni eseguite.

³ Le perdite provenienti dall'insolvibilità di committenti privati non saranno coperte dalla garanzia dei rischi. Sono pure escluse dal beneficio della garanzia statale le perdite dipendenti sia da stato difettoso dei prodotti forniti, sia dalla loro avaria o scomparsa prima della consegna, oppure da inosservanza dei termini di consegna convenuti.

Art. 4.

¹ La garanzia dei rischi si applica, di regola, al settanta per cento della somma persa o la cui riscossione sia in ritardo; essa non deve superare l'ottanta per cento. Nel determinare la garanzia non si tiene conto dell'utile netto.

² Il limite effettivo della garanzia è fissato volta per volta all'atto della concessione.

Art. 5.

L'esportatore che vuol ottenere la garanzia statale deve prendere tutte le cautele consentite dalle circostanze per evitare perdite.

Art. 6.

L'esportatore deve fornire le indicazioni necessarie per l'esame della sua domanda e prestarsi alla verifica delle stesse.

Art. 7.

Se, dopo aver usufruito della garanzia in un caso determinato, l'esportatore riscuote tutta o una parte della somma che credeva persa o il cui pagamento era in ritardo, egli deve restituire alla Confederazione sulla somma riscossa la quota che le spetta in proporzione alla garanzia prestata.

Art. 8.

Ogni anno sarà iscritto nel bilancio preventivo della Confederazione un credito per i pagamenti da farsi in esecuzione delle garanzie assunte. Se questo credito non sarà esaurito nel corso dell'esercizio, l'avanzo sarà versato al « fondo di garanzia dei rischi dell'esportazione ». Questo fondo servirà a far fronte ai pagamenti futuri che superassero il credito iscritto nel bilancio preventivo. L'avere del fondo presso la Cassa federale non frutterà interesse.

Art. 9.

Quando speciali circostanze lo giustifichino, il Consiglio federale può istituire o favorire anche altre forme di garanzia dei rischi.

Art. 10.

Chiunque, con indicazioni false o incomplete, ottiene o tenta di ottenere una garanzia dei rischi per sè o per un terzo, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a diecimila franchi. Le due pene possono essere cumulate.

Art. 11.

Se l'infrazione è commessa nell'azienda di una persona giuridica o di una società in nome collettivo o in accomandita, le disposizioni penali si applicano alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa. Tuttavia, la persona giuridica o la società risponde in solido per le multe e per le spese.

Art. 12.

¹ Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale federale del 4 febbraio 1853. Gli atti commessi all'estero sono pure punibili.

² Spetta ai Cantoni di perseguire e punire le infrazioni. I Governi cantonali comunicheranno immediatamente al Dipartimento federale dell'economia pubblica le sentenze giudiziarie emanate e le dichiarazioni di non doversi procedere.

Art. 13.

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni degli articoli da 1 a 10 del decreto federale dell'8 ottobre 1936 concernente l'incoraggiamento dell'esportazione di merci, che a quella data cesseranno di aver effetto, continueranno tuttavia a valere per le garanzie assunte sotto l'impero di esso decreto.

Art. 14.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 5 aprile 1939.

Il Presidente: **E. Löffle-Benz.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 aprile 1939.

Il Presidente : **Vallotton,**
Il Segretario : **G. Bovet.**

Il Consiglio federale decreta :

La presente legge sarà pubblicata in conformità dell'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e dell'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente la votazione popolare su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 6 aprile 1939.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione :
G. Bovet.

Data della pubblicazione : *12 aprile 1939.*

Termine d'opposizione : *11 luglio 1939.*

Termine d'opposizione : 11 luglio 1939.

Legge federale

concernente

**il soccorso a favore delle imprese private ferroviarie
e di navigazione.**

(Del 6 aprile 1939.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visti gli articoli 23 e 26 della Costituzione,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 aprile 1937,

decreta :

Capo primo.

RISANAMENTO FINANZIARIO.

Art. 1.

¹ La Confederazione può partecipare, nei limiti della presente legge, al risanamento finanziario delle imprese private ferroviarie e di navigazione oberate che, per la loro importanza economica o militare, sono utili alla Svizzera o a una parte considerevole del paese.

² Al Consiglio federale è stanziato, a questo scopo, un credito di 125 milioni di franchi al massimo.

Art. 2.

¹ Il credito menzionato nell'articolo 1 deve essere anticipato dal conto capitale della Confederazione, con riserva della disposizione del capoverso che segue, e ammortizzato secondo un piano da stabilirsi.

² A copertura del credito saranno prelevati dieci milioni di franchi dal fondo alimentato nel 1936 e nel 1937, conformemente all'arti-

colo 52, primo capoverso, del programma finanziario del 31 gennaio 1936; dopo il 1937, saranno parimente prelevati cinque milioni di franchi per ogni anno durante il quale detto fondo sarà alimentato.

³ Il reddito delle partecipazioni della Confederazione nel senso della presente legge sarà versato alla cassa federale e deve servire a rafforzare l'ammortamento; non potrà essere usato per aumentare il credito fissato nell'articolo 1, secondo capoverso.

Art. 3.

Un'impresa è reputata oberata nel senso della presente legge quando si può prevedere che, coperte le spese d'esercizio e fatti i necessari ammortamenti industriali annuali, l'eccedenza delle entrate rimarrà inferiore, in misura considerevole e durevolmente, all'ammontare degli interessi dei debiti.

Art. 4.

¹ Il Consiglio federale decide, tenendo conto di tutte le circostanze e di tutti i bisogni, se ad un'impresa deve essere concesso il soccorso federale previsto dalla presente legge. Esso fissa, nei limiti del credito stanziato a questo scopo, il modo e la misura del soccorso. In luogo di partecipazioni o unitamente a queste, la Confederazione può pure liberare le imprese oberate dagli impegni che hanno verso di essa.

² Il Consiglio federale può, inoltre, obbligare l'impresa a prendere le misure di carattere organico, amministrativo, finanziario o tecnico ch'esso giudica atte ad assicurarne il risanamento; può pure obbligarla a seguire, per il miglioramento della sua situazione, le vie legali a sua disposizione.

Art. 5.

¹ La partecipazione della Confederazione al risanamento finanziario di un'impresa presuppone il concorso dei Cantoni interessati.

² Il Consiglio federale fissa la partecipazione dei Cantoni, la quale deve essere almeno pari a quella della Confederazione. Le prestazioni fatte in precedenza dai Cantoni o dalle loro corporazioni o istituzioni di diritto pubblico a favore dell'impresa possono essere equamente computate.

Art. 6.

¹ L'impresa che sollecita l'intervento della Confederazione deve corredare la sua domanda dei necessari documenti giustificativi.

² Essa è tenuta a dare all'autorità ogni informazione utile.

Art. 7.

¹ Il Consiglio federale nomina una commissione di periti incaricata di esaminare le domande; essa dipende dal Dipartimento delle poste e ferrovie. I Cantoni hanno il diritto di farsi rappresentare, con voto consultivo, alle deliberazioni della commissione concernenti il risanamento finanziario di imprese le cui linee si trovano sul loro territorio.

² La commissione di periti esamina se sono soddisfatte le condizioni previste negli articoli 1 e 3; essa deve pure indicare in quale misura, a suo parere, occorre che i Cantoni interessati partecipino al risanamento finanziario dell'impresa richiedente.

³ Il Dipartimento delle poste e ferrovie può inoltre consultare la commissione su tutte le misure che concernono l'esecuzione della presente legge.

Art. 8.

I titoli, nuovi o modificati, emessi in occasione del risanamento finanziario di un'impresa, sono esenti dalle tasse scadute al momento della loro emissione o della loro modificazione nel senso della legge del 4 ottobre 1917 sulle tasse di bollo.

Art. 9.

¹ L'impresa al cui risanamento finanziario la Confederazione ha partecipato è tenuta ad allestire ogni anno un bilancio preventivo delle costruzioni e dell'esercizio.

² Essa non potrà fare, in una misura eccedente i bisogni normali della manutenzione, grandi spese d'esercizio di carattere nuovo nè importanti costruzioni e acquisti nè potrà assumere partecipazioni finanziarie in altre imprese, senza l'autorizzazione del Dipartimento delle poste e ferrovie.

Art. 10.

Dalla data della presentazione della domanda di un'impresa per la partecipazione al suo risanamento finanziario a quella della decisione a ciò relativa del Consiglio federale, come pure durante cinque anni dal giorno in cui è stata decisa la partecipazione della Confederazione, la liquidazione forzata dell'impresa non può essere ordinata che col consenso del Consiglio federale.

Art. 11.

In caso di riscatto devesi tener conto delle prestazioni per il risanamento finanziario di un'impresa oberata fatte da enti pubblici nel senso della presente legge. I diritti spettanti alle parti in caso di riscatto rimangono del resto intatti.

Art. 12.

¹ La Confederazione può concedere il soccorso previsto dalla presente legge anche per render possibile la fusione di imprese ooperate nessuna delle quali adempie, da sola, ai requisiti dell'articolo 1, purchè con questa fusione sia creata un'impresa che risponda ai detti requisiti e ne risultino, per l'esercizio, vantaggi certi e importanti.

² La partecipazione della Confederazione è subordinata al concorso dei Cantoni previsto dall'articolo 5.

Art. 13.

Il Consiglio federale può pure consentire alle imprese ooperate in modo permanente delle facilitazioni per l'adempimento degli obblighi ad esse imposti dalla concessione o dalla legge; se la legge prevede già facilitazioni siffatte sono applicabili le sue disposizioni.

Capo secondo.

INNOVAZIONI TECNICHE E MIGLIORAMENTI.

Art. 14.

¹ Alle imprese private ferroviarie e di navigazione che non cadono sotto l'articolo 1, ma che tengono un posto importante nel traffico generale del paese o di una delle sue regioni e che col tempo possono bastare a se stesse, il Consiglio federale può concedere prestiti per nuovi acquisti, a condizione che sia provato che ne risulterà un esercizio più economico. Può parimente concedere loro prestiti per rinnovare e completare parti importanti delle costruzioni o degli impianti o per adattarli ai bisogni nuovi del traffico.

² Il tasso dell'interesse dei prestiti sarà fissato caso per caso tenendo conto delle circostanze. L'ammortamento annuo sarà dell'1 per cento.

Art. 15.

¹ Alle imprese menzionate nell'articolo 14, il Consiglio federale può inoltre concedere, per gli scopi ivi indicati, dei contributi quando i mezzi di cui dispone l'impresa non siano sufficienti.

² Al Consiglio federale è, a questo scopo, stanziato un credito di quindici milioni di franchi al massimo. Se il credito non sarà assorbito dai sussidi concessi nei dieci anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, il residuo sarà destinato all'ammortamento in conformità dell'articolo 2, terzo capoverso.

Art. 16.

Le imprese di trasporto che servono essenzialmente solo al traffico locale, al traffico turistico e all'industria alberghiera, non hanno diritto al soccorso previsto negli articoli 14 e 15.

Art. 17.

¹ Le prestazioni di cui agli articoli 14 e 15 sono concesse solo se i Cantoni interessati assumono, per lo stesso scopo, un onere di almeno pari importo.

² Per quanto concerne il soccorso da concedere e l'impiego delle somme messe a disposizione, sarà stabilita una convenzione tra la Confederazione e i Cantoni, da una parte, e l'impresa, dall'altra; la convenzione determinerà inoltre le altre condizioni da imporsi per rendere efficace il soccorso stesso.

³ Sono applicabili gli articoli 2, 6, 11 e 13 della presente legge.

Capo terzo.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 18.

Il Consiglio federale presenterà ogni anno un rapporto sull'esecuzione della presente legge.

Art. 19.

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge e prende le misure necessarie alla sua esecuzione.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 5 aprile 1939.

Il Presidente: **E. Löpfe-Benz.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale,

Berna, 6 aprile 1939.

Il Presidente: **Vallotton.**

Il Segretario: **G. Bovet.**

Il Consiglio federale decreta :

La presente legge sarà pubblicata in conformità dell'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e dell'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente la votazione popolare su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 6 aprile 1939.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione :

G. Bovet.

Data della pubblicazione: *12 aprile 1939.*

Termine d'opposizione: *11 luglio 1939.*

Legge Federale concernete la garanzia dei rischi delle esportazioni. (Del 6 aprile 1939.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1939
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	16
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	19.04.1939
Date	
Data	
Seite	177-185
Page	
Pagina	
Ref. No	10 150 458

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.